

ASSEGNO DI DIVORZIO E SISTEMA NELL'INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE

Di Antonio Gorgoni

| 35

SOMMARIO: 1. Il caso, il contrasto giurisprudenziale e le novità delle Sezioni Unite. - 2. L'orientamento dell'analogo tenore di vita e i suoi limiti. - 3. L'orientamento dell'indipendenza economica e la sottovalutazione del contributo familiare. - 4. Interpretazione unitaria e sistematica dell'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970: duplice e autonoma funzione dell'assegno di divorzio. - 5. Onere della prova e capacità lavorativa.

ABSTRACT La sentenza n. 18287/2018 della Cassazione a Sezioni Unite innova in materia di assegno di divorzio. Essa, quanto alla funzione dell'assegno, rigetta sia l'orientamento consolidato dell'analogo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, sia quello più recente della non autosufficienza economica. Le Sezioni unite accolgono un'interpretazione unitaria dell'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970, in base alla quale i parametri normativi introdotti dalle parole «tenuto conto» devono essere applicati al fine di decidere prima di tutto sull'attribuzione e poi sulla quantificazione dell'assegno. Tra questi parametri la Corte attribuisce primaria importanza a quello dell'apporto fornito dall'ex coniuge allo svolgimento della vita familiare e alla formazione del patrimonio dell'atro. Ne consegue - ecco un altro profilo di novità - che l'assegno di divorzio svolge una duplice funzione: assistenziale e perequativo-compensativa. La nota a sentenza ripercorre i passaggi più significativi di una pronuncia che si lascia apprezzare per il rigore ermeneutico e per l'attenzione alla coerenza della soluzione accolta con il sistema di riferimento. Una soluzione con significative ricadute sul piano probatorio.

The sentence n. 18287/2018 of the Supreme Court of Cassation (Joint Sections) innovates in the matter of divorce check. As regards the function of the check, it rejects both the consolidated orientation of the similar standard of living enjoyed in the course of marriage, and the more recent one of non-economic self-sufficiency. The Joint Sections welcome a unified interpretation of the art. 5, co. 6, l. n. 898/1970, according to which the normative parameters introduced by the words «taken into account» must be applied in order to decide first of all on the attribution and then on the quantification of the check. Among these parameters, the Court has given primary importance to the contribution made by the former spouse to family life and to the formation of the heritage of the other. It follows - here is another profile of novelty - that the divorce check has a dual function: welfare and equalization-compensatory. The ruling note traces the most significant passages of a pronouncement that can be appreciated for the hermeneutic rigor and for the attention to the consistency of the reference system. The repercussions on the probative level are delicate.



1. Il caso, il contrasto giurisprudenziale e le novità delle Sezioni Unite.

Il caso che ha indotto la Cassazione a sollecitare l'intervento delle Sezioni Unite, qui in commento¹, è emblematico del contrasto che si era determinato tra i due noti orientamenti giurisprudenziali con riguardo all'assegno di divorzio disciplinato dall'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970.

Uno, rimasto immutato per quasi trent'anni², secondo il quale l'assegno di divorzio è volto a garantire all'ex coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Così, l'incapacità di conservare un tale tenore ha costituito, per molto tempo, il presupposto dell'assegno.

L'altro orientamento, più recente³, ha respinto tale criterio posto a base dell'*an* dell'assegno, per

¹ Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, in *Giur. it.*, 2018, 8-9, 1843 ss., con nota di C. RIMINI, *Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa*, in *Corr. giur.*, 2018, 10, 1186 ss., con nota critica di S. PATTI, *Assegno di divorzio: il "passo indietro" delle Sezioni unite*, soprattutto sotto i profili dell'eccessiva discrezionalità del giudice e dello sbilanciamento ancora esistente - a dire dell'Autore - a favore dell'ultrattività del matrimonio. Per questo Egli invoca l'intervento del legislatore. Cfr. anche M. SESTA, *Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare*, in *Fam. e dir.*, 2018, 11, 983 ss.; M. BIANCA, *Le sezioni unite e i corsi e ricorsi in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?*, in *Foro it.*, 2018, I, 2703 ss. e ivi con nota di G. CASABURI, *L'assegno divorzile secondo le sezioni unite della Cassazione: una problematica «terza via»*.

² Cass. Sez. un. 29.11.1990, n. 11490, in *Foro it.*, 1991, I, 67 ss., con nota di E. Quadri, *Assegno di divorzio: la mediazione delle sezioni unite*, in *Corr. giur.*, 1991, 3, 305 ss., con nota di A. Ceccherini, *Le Sezioni Unite ritornano sul «tenore di vita» del coniuge divorziato*. L'orientamento giurisprudenziale inaugurato da questa pronuncia è rimasto costante sino al 2017. Sulle problematiche che esso ha determinato cfr.: A. Di Majo, *Pasato e presente nell'assegno divorzile*, in *Giur. it.*, 2017, 12, 2625 ss.; M. Dogliotti, *L'assegno di divorzio tra innovazione e restaurazione*, in *Fam. e dir.*, 2018, 11, 964 ss.; M. Sesta, *La solidarietà post-coniugale tra funzione assistenziale ed esigenze compensatorie*, in *Fam. e dir.*, 2018, 5, 509 ss.; E. Al Mureden, *Berlusconi v. Lario: autosufficienza e tenore di vita coniugale in un big money case italiano*, in *Fam. e dir.*, 2018, 4, 330 ss.; Id., *La solidarietà post-coniugale a quarant'anni dalla riforma del '75*, in *Fam. e dir.*, 2015, 11, 972 ss.

³ Cass., 10.5.2017, n. 11504, in *Giur. it.*, 2017, 6, 1299 ss., con nota di A. Di Majo, *Divorzio. Assistenza o riequilibrio negli effetti del divorzio?*, in *Giur. it.*, 2017, 8-9, 1795 ss., con nota di C. RIMINI, *Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l'agonia del fondamento assistenziale*, in *Corr. giur.*, 2017, 7, 885, con nota di E. QUADRI, *I coniugi e l'assegno di divorzio tra conservazione del "tenore di vita" e "autoresponsabilità": "persone singole" senza passato?* in *Fam. e dir.*, 2017, 6, 636 ss., con nota di F. DANNOVI, *Assegno di divorzio e irrilevanza del tenore di vita matrimoniale: il valore del precedente per i giudizi futuri e l'impatto sui divorzi già definiti*, e ivi con nota di E. AL MUREDEN, *L'assegno divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà post-coniugale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 7-8, 1001 ss., con commento di U. ROMA, *Assegno di divorzio: dal tenore di vita all'autosufficienza economica*.

accoglierne un altro: quello della non autosufficienza economica. Solo quest'ultima condizione avrebbe legittimato la richiesta dell'assegno. Diversamente, l'ex coniuge con un reddito inferiore a quello dell'altro, ma pur sempre tale da garantirne l'autosufficienza economica, non avrebbe avuto diritto all'assegno.

Rispetto a tali impostazioni, molto diverse tra loro, nessuno ha mai dubitato che l'ex coniuge impossibilitato a far fronte ai bisogni primari dell'esistenza (c.d. stato di bisogno) avesse diritto all'assegno di divorzio. La diversità di posizioni, anche dottrinali⁴, è sorta, invece, con riferimento all'ipotesi in cui entrambi i coniugi fossero titolari di un reddito e di un patrimonio tali da poter vivere senza il sostegno economico dell'altro. In sostanza, può accadere che lo scioglimento del matrimonio, e quindi il venir meno dell'organizzazione di vita familiare, non determini una fragilità economica di alcuno degli ex coniugi, sebbene le condizioni economiche dell'uno siano più floride di quelle dell'altro.

Il punto controverso è se, in tale situazione, possa ugualmente spettare l'assegno di divorzio all'ex coniuge economicamente autosufficiente, ma con un reddito inferiore a quello dell'altro.

Ed è proprio questa situazione che caratterizza il caso sotteso alla sentenza della Cassazione a Sezioni unite, del quale è utile riprendere alcuni tratti caratterizzanti.

I coniugi davano atto che, in sede di separazione consensuale, vi era stato un riequilibrio dei loro patrimoni. Ciò aveva indotto a non prevedere la corresponsione dell'assegno di mantenimento (art. 156, co. 1, c.c.). Diversamente, in occasione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, il Tribunale di Reggio Emilia disponeva che l'ex marito (era già intervenuta una sentenza non

⁴ G. BONILINI-A. NATALE, *L'assegno post-matrimoniale*, in *Tratt. dir. fam.*, diretto da G. Bonilini, *La separazione personale dei coniugi. Il divorzio. La rottura della convivenza more uxorio*, Milano, 2016, III, 2887, riferiscono il sintagma mezzi adeguati a un modello di vita autonomo e dignitoso. In tal senso si era espressa Cass., 2.3.1990, n. 1652, in *Dir. fam.*, 1990, 437 ss., con note di G. NAPPI, *Assegno divorzile e principio di solidarietà post coniugale*, e di F. DALL'ONGARO, *L'art. 10 della legge 75/1987 ed il dissidio sul concetto dei mezzi adeguati*. Contrari al criterio dell'analogo tenore di vita matrimoniale: M. BIN, *I rapporti di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, 315 ss.; E. QUADRI, *Rilevanza della «durata del matrimonio» e persistenti tensioni in tema di assegno di divorzio*, in *Fam. e dir.*, 2000, 505 ss.; F. GAZZONI, *Aiuti familiari, plusvalenze maritali e assegno divorzile*, in *Dir. fam. pers.*, 2009, 591 ss.; F. MACARIO, *Commento all'art. 10 della l. n. 74/1987*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1987, 898 ss.; A. LUMINOSO, *La riforma del divorzio: profili di diritto sostanziale*, in *Dir. fam.*, 1988, 455 ss. Per una sintesi del dibattito cfr. E. AL MUREDEN, *Assegno divorzile, parametro del tenore di vita coniugale e principio di autoresponsabilità*, in *Fam. e dir.*, 2015, 6, 537 ss. e Id., *Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell'assegno divorzile e famiglia destrutturata*, Milano, 2007



definitiva di divorzio) corrispondesse alla ex moglie un assegno di divorzio pari ad euro 4.000,00 mensili.

La Corte d'appello, in applicazione del più recente orientamento della Cassazione⁵, riformava la sentenza di primo grado, negando la titolarità dell'assegno in ragione dell'autosufficienza economica del richiedente.

La ex moglie ricorreva in Cassazione, chiedendo la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. Le quali si sono pronunciate nel luglio scorso con una sentenza attesa, nel complesso apprezzabile e decisamente innovativa. L'urgenza di un pronunciamento da parte delle Sezioni unite nasceva dal fatto che alcuni Autori⁶ e taluni tribunali⁷ avevano lucidamente preso le distanze dal *revirement* del 2017. Il quale, effettivamente, ha mostrato scarsa sensibilità sistematica rispetto ai principi e alle regole, soprattutto di fonte costituzionale, che governano il matrimonio e la crisi dei coniugi.

Queste reazioni alle incongruenze proprie del criterio astratto dell'autosufficienza economica (come pure del criterio dell'analogo tenore di vita) sono - lo si vedrà - giustificate. Le Sezioni Unite ne hanno opportunamente raccolte alcune: in particolare quella che ha rimproverato alla sentenza del 2017 di aver privato di rilevanza la vita matrimoniale e il matrimonio, reso un istituto che, pur incidendo tendenzialmente sulla condizione personale ed economica dei coniugi, finiva con l'essere fonte di disuguaglianza al momento del suo scioglimento⁸.

La sentenza qui in commento si distingue, tuttavia, per taluni profili di originalità, portati ad emersione con profondità di analisi e sotto la spinta di

una proficua tensione verso l'unitarietà del sistema ordinamentale.

Sono stati rigettati entrambi gli orientamenti giurisprudenziali contrapposti sopra accennati, ciascuno dei quali connotato da limiti e incongruenze. Due significative novità hanno determinato una vera e propria riconfigurazione strutturale e funzionale dell'assegno di divorzio: 1) l'abbandono della distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno. Distinzione che si esprimeva nelle due fasi, separate e consequenziali, dell'*an* (sull'inadeguatezza dei mezzi) e del *quantum* (sui criteri volti all'individuazione della somma da corrispondere); 2) l'individuazione di una doppia funzione dell'assegno di divorzio: assistenziale e perequativo-compensativa.

2. L'orientamento dell'analogo tenore di vita matrimoniale e i suoi limiti.

Com'è noto l'orientamento che riferiva l'inadeguatezza dei mezzi di cui all'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970 all'impossibilità di continuare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio è stato accolto da una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 1990⁹. Ma in quella pronuncia, a ben vedere, non furono indicate ragioni solide a sostegno di una tale interpretazione¹⁰.

Ci si limitò a osservare quanto segue: che l'espressione introdotta dalla legge n. 74/1987 («Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio») «non ha mezzi adeguati» aveva modificato il testo contenuto nell'art. 5 della legge del 1970; che, in sede di approvazione del testo definitivo di quell'articolo, vi era stato espunto il riferimento al mantenimento «dignitoso»¹¹; che l'inadeguatezza dei mezzi era divenuto, sempre a seguito delle modifiche legislative del 1987, l'unico presupposto dell'assegno; che, di conseguenza, si

⁵ Cass., 10.5.2017, n. 11504, cit.

⁶ E. QUADRI, *I coniugi e l'assegno di divorzio tra conservazione del "tenore di vita" e "autoresponsabilità": "persone singole" senza passato?*, cit., 885 ss.; U. ROMA, *Assegno di divorzio: dal tenore di vita all'autosufficienza economica*, cit., 1001 ss.

⁷ Cfr.: Trib. Roma, sez. I civ., 21.7.2017, in www.ilcaso.it; Trib. Roma, 7.3.2018, n. 4858, in www.cassazione.net; Trib. Udine, 1.6.2017, in *Fam. e dir.*, 2018, 3, 272 ss., con nota di B. M. COLANGELO, *Assegno divorzile: la vexata quaestio del rilievo da attribuire al tenore di vita matrimoniale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 2, 215 ss., con nota di U. ROMA, *Prmissime contestazioni al criterio dell'indipendenza economica per l'assegno di divorzio e non solo*. Quest'ultima pronuncia coglie diversi aspetti che saranno ripresi e sviluppati dalla sentenza della Cassazione a Sezioni unite che qui si annota.

⁸ E. QUADRI, *I coniugi e l'assegno di divorzio tra conservazione del «tenore di vita»*, cit., 9 (versione in *Banca dati-Leggi d'Italia*), concentra la sua riflessione non tanto sul principio di solidarietà, quanto sulla violazione del principio di uguaglianza. È il principio di parità nella vita matrimoniale a esigere di valorizzare, al momento dello scioglimento del matrimonio, la partecipazione di ciascun coniuge a quanto realizzato per il benessere comune. Tale partecipazione, che evoca la storia di quel matrimonio giustifica - nella prospettiva di Quadri - l'assegno, la cui funzione è di riequilibrio delle condizioni economiche dei coniugi. Ciò, osserva l'Autore, non inerte tanto all'assistenza e alla solidarietà, quanto piuttosto ai principi di parità e di uguaglianza che connotano il matrimonio in tutte le sue fasi.

⁹ Cass. Sez. un. 29.11.1990, n. 11490, cit.

¹⁰ E. QUADRI, *Brevissima durata del matrimonio e assegno di divorzio*, in *Corr. giur.*, 2009, 4, 469 ss., si esprime in termini di «professione di fede nel principio della natura "esclusivamente assistenziale" dell'assegno di divorzio» (p. 4 versione in *Banca dati-leggi d'Italia*).

¹¹ Cass. Sez. un. 29.11.1990, n. 11490, cit. afferma che solo se l'adeguatezza dei mezzi fosse stata rapportata dal legislatore al mantenimento «dignitoso», il livello di tale mantenimento non avrebbe potuto essere rapportato «a quello anteriore, conseguito in costanza di matrimonio», bensì ad «un criterio autonomo di sufficienza, evidentemente da commisurare alle esigenze e condizioni particolari del coniuge richiedente, in modo da assicurare un tenore di vita "normale" per soddisfare quelle esigenze e tenere conto di quelle condizioni». Ma - insistono le Sezioni unite - ciò non è stato fatto, pertanto i «mezzi adeguati» vanno necessariamente commisurati al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Vedremo, però, che tale conclusione è frutto di un salto logico, perché l'inadeguatezza dei mezzi, di per sé, è un criterio muto, che necessita di un parametro di riferimento esterno ad esso.



era passati dalla previgente triplice funzione dell'assegno¹² (assistenziale, risarcitoria, compensativa)¹³ a una funzione unica dello stesso, essenzialmente assistenziale.

Se questa era la nuova funzione, continuano le Sezioni unite del 1990, occorre applicare quella giurisprudenza consolidata secondo la quale il carattere assistenziale era volto non già a far fronte a uno stato di bisogno, ma a «stabilire un certo equilibrio nella posizione dei coniugi dopo lo scioglimento, alla stregua delle complessive condizioni in cui il coniuge più abbiente aveva posto il consorte, nonché delle aspettative che le sue sostanze ed il suo reddito consentivano». Si osservava, inoltre, che l'espressione «non ha mezzi adeguati» è analoga a quella contenuta nell'art. 156, co. 1, c.c. a proposito dell'assegno di mantenimento, con riguardo alla quale la giurisprudenza faceva riferimento, per quantificare l'assegno, alla posizione economico-sociale dei coniugi durante la fisiologia del rapporto matrimoniale¹⁴.

Insomma per le Sezioni unite del 1990 non vi erano dubbi che il parametro di riferimento dell'assegno divorzile fosse il tenore di vita coniugale; non solo quello effettivamente svolto, ma anche oggetto di un'aspettativa legittima, originata dalla condizione economico-patrimoniale del consorte¹⁵.

¹² Cass. Sez. un., 26.4.1974, in *Dir. fam. e pers.*, 1974, 620 ss., riteneva che il giudice dovesse tener conto dei tre criteri fissati dalla norma (nel testo all'epoca vigente) sia ai fini dell'attribuzione che della quantificazione dell'assegno, ed esattamente: delle condizioni economiche dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Poiché tali criteri rilevavano ai fini dell'*an* dell'assegno, le Sezioni unite affermarono che quest'ultimo avesse un carattere composito: assistenziale in senso lato, risarcitorio e compensativo. Ciò che verrà poi smentito, in ragione di un testo normativo diverso, dalla Cass. Sez. un., n. 11490/1990, cit.

¹³ G. FERRANDO, *Diritto di famiglia*, Bologna, 2015, 226, rileva come i tre criteri alla base delle tre funzioni (*id est*: le condizioni economiche dei coniugi, le ragioni della decisione di sciogliere il matrimonio, e il contributo all'interno della famiglia), «erano intesi sia come criteri di attribuzione, sia come criteri di determinazione dell'assegno, nel senso che, ad esempio, la sola funzione compensativa poteva giustificare il riconoscimento dell'assegno a favore del coniuge, anche se questi fosse in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita». Per una trattazione organica dell'assegno di divorzio, anche in chiave diacronica, cfr. L. BARBIERA, *Divorzio (assegno di)*, in *Enc. dir.*, Treccani, 1989, XI, 100 ss., *Id.*, *I diritti patrimoniali dei separati e dei divorziati*, Bologna, 2001, 9 ss.

¹⁴ Nel 1990 era già consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'assegno di mantenimento di cui all'art. 156, co. 1, c.c. svolgeva la funzione di supplire all'impossibilità del coniuge richiedente a mantenere il tenore di vita precedente alla separazione. Cfr.: Cass., 19.10.1981, n. 546, Cass., 29.11.1986, n. 7061, Cass., 20.11.1989, n. 4955, tutte in *Banca dati-Leggi d'Italia*.

¹⁵ Costituiva diritto vivente l'affermazione reiterata della Cassazione secondo cui «l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del

Si aggiunga che questa pronuncia, nel tentativo di blindare il proprio *decisum*, si è sforzata di chiudere il cerchio argomentativo con un riferimento esplicito «al sistema della legge riformata» nel 1987, il base al quale si «privilegia[no] le conseguenze di una perdurante (seppur modificata...) efficacia sul piano economico di un vincolo che sul piano personale è stato disciolto». A sostegno sono stati richiamati gli artt. 9 sul diritto alla pensione di reversibilità e 12-*bis* della legge n. 899/1970 sul diritto a una quota dell'indennità di fine rapporto.

Il richiamo di questi articoli, in verità, non appare utile a disegnare un sistema coerente con il presupposto del tenore di vita¹⁶. Del resto, le stesse Sezioni unite del 1990, in un passaggio della motivazione, svelano la ragione più politica che giuridica dell'orientamento accolto. Si afferma che il criterio assistenziale, da riferirsi all'analogo tenore di vita, sia pur moderato in concreto dall'applicazione dei parametri di quantificazione, coniuga adeguatamente l'abbandono «di una concezione patrimonialistica del matrimonio, inteso come "sistemazione definitiva", con l'esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche se sorti in epoca molto anteriore alla riforma».

Naturalmente, per non scadere nell'arbitrio argomentativo, le Sezioni unite del 1990 riferiscono questo compromesso alla legge del 1987, la quale, tramite la funzione assistenziale dell'assegno, avrebbe offerto «una duttile risposta a tutti i vari modelli concreti di matrimonio», rompendo «meno traumaticamente con la passata tradizione»¹⁷. Ma si trattava comunque di una forzatura, tant'è che la

coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. A tal fine il tenore di vita può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare dei loro redditi e disponibilità patrimoniali». Cfr.: Cass. 17.7.2007, n. 15610; Cass., 28.2.2007, n. 4764; Cass., 7.5.2002, n. 6541; Cass., 15.10.2003, n. 15383; Cass., 19.3.2003, n. 4040, tutte in *Banca dati-Leggi d'Italia*; Cass., 4.11.2010, n. 22501, in *Banca dati-Leggi d'Italia*; Cass., 3.7.2013, n. 16597, in *Fam. e dir.*, 2013, 10, 924 ss., con nota di F. ALCARO, *Note in tema di assegno divorzile: «il tenore di vita in costanza di matrimonio, un'aporia interpretativa?»*; Cass. 28.10.2013, n. 24252, *Foro it.*, 2014, 3, 1, 858.

¹⁶ Secondo Cass. Sez. un. 29.11.1990, n. 11490, cit., «è evidente che si valorizzano i rapporti in corso alla data della sentenza di divorzio, facendo partecipare il coniuge divorziato alla condizione economica dell'altro coniuge derivante da quei rapporti, per il fatto oggettivo della pregressa esistenza di un vincolo ormai disciolto». Ma questo argomento sistematico, come si vedrà meglio in seguito, prova troppo, poiché si potrebbe diversamente sostenere che i diritti previsti dagli artt. 9 co. 2 e 12-*bis* l. n. 898/1970 si giustificano anche e in parte in forza del contributo che il coniuge non lavoratore ha prestatato nella famiglia; contributo utile a consentire all'altro di lavorare e di incrementare il proprio reddito. Da tali disposizioni non è desumibile alcun riferimento al tenore di vita matrimoniale; esse affrontano piuttosto un problema di riequilibrio dei patrimoni.

¹⁷ Cass. Sez. un. 29.11.1990, n. 11490, cit.



Cassazione, nel 2017¹⁸, lascia intendere che quell'orientamento, attuale al tempo, è divenuto inattuale; quasi a volere sottolineare che la pronuncia del 1990 si basava su ragioni di opportunità sociale, che si spiegano nel contesto socio-economico del tempo.

La riprova di ciò si palesa con maggiore forza espressiva nel più recente intervento della Cassazione a Sezioni unite in commento, dove si afferma che sia il criterio dell'analogo tenore di vita che quello dell'indipendenza economica sono extralegali¹⁹. Entrambi sono il frutto dell'arbitrio dell'interprete, che ha slegato l'inadeguatezza dei mezzi dai diversi indicatori contenuti nell'art. 5, co. 6, l. n. 898 introdotti dalle parole «tenuto conto».

Si è erroneamente creduto - insistono le Sezioni unite - che tale articolo distinguesse due momenti applicativi: uno attinente all'attribuzione dell'assegno (governato dall'inadeguatezza dei mezzi), l'altro, subordinato alla sussistenza del primo, riguardante la determinazione dell'ammontare del medesimo (da effettuarsi tramite i parametri di quantificazione di cui all'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970).

Ebbene, non solo l'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970 non pone affatto tale distinzione, ma i casi pratici - sottolineano le Sezioni unite - hanno dimostrato come il giudice, spesso, nel seguire tale bipartizione, finisse col marginalizzare i criteri cosiddetti determinativi, quasi fino ad abrogare la prima parte dell'articolo²⁰.

Sì, si è trattato proprio di una marginalizzazione, perché i giudici del merito attribuivano assoluta preminenza alla comparazione tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi. A fronte dello squilibrio economico, l'attribuzione dell'assegno a favore del coniuge meno abbiente era pressoché automatica. Ciò ha favorito - secondo le Sezioni Unite e parte della dottrina²¹ - situazioni di locupletazione

ingiustificata del coniuge richiedente l'assegno, almeno in due casi: qualora egli fosse economicamente autosufficiente o non avesse significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex-coniuge.

In definitiva, il parametro attributivo dell'assegno di divorzio, riferito al tenore di vita analogo a quello matrimoniale, ha finito con l'operare al tempo stesso come criterio di quantificazione; una commistione, questa, che ha inevitabilmente determinato un cortocircuito applicativo rispetto all'interpretazione bifasica dell'art. 5 co. 6²².

A siffatto limite se ne aggiunge un altro: l'automatismo di cui si è appena detto ha comportato una svalutazione del principio di autoresponsabilità delle scelte condivise durante il matrimonio. Se durante la vita matrimoniale i coniugi avevano concordato sulla riduzione dell'impegno lavorativo di uno dei due nell'interesse della famiglia e al fine di rafforzare la posizione lavorativa dell'altro, non è conforme al diritto - rilevano le Sezioni Unite - che il criterio del contributo personale ed economico costituisca «esclusivamente un fattore di moderazione», dovendosene piuttosto tenere conto quale ragione giustificatrice dell'assegno.

Ancora: un terzo limite è ravvisabile nell'erroneo bilanciamento tra la garanzia costituzionale del matrimonio e la libertà di sciogliersi dal vincolo coniugale, separando così la propria vita da quella dell'altro. Difatti, parametrare l'assegno di divorzio al tenore di vita matrimoniale, da un lato, dava luogo a una sproporzionata e contraddittoria "ultrattività" del matrimonio, dall'altro, ostacolava il diritto fondamentale di costituire una nuova famiglia da parte dell'ex coniuge debitore dell'assegno di divorzio²³.

niche tra i due coniugi, quale elemento induttivo da cui desumere in via presuntiva il tenore di vita goduto; in tal modo la disparità di situazioni economiche costituisce, in concreto, il presupposto attributivo, anche laddove il richiedente risulti economicamente indipendente». Ciò è stato senz'altro vero ma, come vedremo più da vicino nel § 4, il problema stava non già nel riconoscere l'assegno di divorzio a chi fosse economicamente indipendente, bensì nella distorsione prodotta dalla rendita parassitaria e nel non valorizzare adeguatamente, perché ritenuto di applicazione eventuale, il criterio del contributo familiare e alla formazione del patrimonio del coniuge più abbiente. Anche A. LAMORGESE, *L'assegno divorzile e il dogma della conservazione del tenore di vita matrimoniale*, in *Questioni giustizia*, 11.3.2016, 1 ss., che è stato il giudice estensore della sentenza della Cassazione n. 11504/2017 cit., stigmatizza l'assenza di correttivi normativi a una corresponsione tendenzialmente illimitata dell'assegno di divorzio.

²² Cass., 10.5.2017, n. 11504, cit., afferma che «il parametro del "tenore di vita" induce inevitabilmente ma inammissibilmente (...) una indebita commistione tra le predette due "fasi" del giudizio e tra i relativi accertamenti».

²³ Cass., 10.5.2017, n. 11504, cit., alla lett. A) (sull'ultrattività) ed alla lett. E (sul diritto di costituire una nuova famiglia) del testo della sentenza ha ben sviluppato questo terzo limite dell'orientamento giurisprudenziale dell'analogo tenore di vita.

¹⁸ La ritenuta inattualità dell'orientamento giurisprudenziale dell'analogo tenore di vita, induce la Cass., 10.5.2017, n. 11504, cit. a escludere l'applicabilità dell'art. 374, co. 3, c.p.c., a tenore del quale «Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, le decisioni del ricorso».

¹⁹ Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., § 8.2.1, stigmatizza il «rinvenimento del parametro dell'adeguatezza/inadeguatezza al di fuori degli indicatori contenuti nella norma».

²⁰ Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., § 9, p. 25.

²¹ ALCARO, *Note in tema di assegno divorzile (...)*, cit., 3 (versione in *Banca dati-Leggi d'Italia*), rileva come il criterio dell'analogo tenore di vita bilanci in modo irragionevole la tutela del soggetto più debole con l'autonomia di vita di ciascuno, favorendo così «l'insorgenza e l'acquisizione di vantaggi o rendite anche di tipo parassitario». M. PALAZZO, *Il diritto della crisi coniugale. Antichi dogmi e prospettive evolutive*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 3, 594, rileva come la giurisprudenza, nell'applicare l'orientamento maggioritario, sia pervenuta ad un pericoloso automatismo: «il tenore di vita per parametrare l'assegno viene desunto dalla disparità delle situazioni econo-



È evidente che un'ultrattività eccessiva confligge con il principio di ragionevolezza e di coerenza dell'ordinamento, oltre a ledere il predetto diritto fondamentale. Chi deve assicurare all'ex coniuge un tenore di vita analogo a quello matrimoniale, spesso non riesce a dare vita a un altro nucleo familiare, né a realizzare se stesso.

40

In definitiva l'orientamento giurisprudenziale dell'analogo tenore di vita entrava in frizione con il principio personalistico, quasi rovesciando l'ordine dei valori costituzionali: centralità del matrimonio rispetto alla persona invece dell'opposto, si pur con dei temperamenti derivanti - come vedremo meglio in seguito - dalla solidarietà e dall'uguaglianza.

3. L'orientamento dell'indipendenza economica e la sottovalutazione del contributo familiare.

La sentenza della Cassazione del 2017 che ha criticato l'orientamento dell'analogo tenore di vita ha un merito²⁴: aver avvertito tale parametro con gli argomenti dell'eccessiva ultrattività del matrimonio²⁵, del principio di auto-responsabilità economica degli ex coniugi, fatto proprio dalla legge n. 74/1987²⁶ e dell'indebita sovrapposizione, verificatasi nella pratica, tra la fase dell'*an* e la fase del *quantum* dell'assegno di divorzio.

Non è poco perché, a seguito di questa pronuncia, si è riaperta una discussione che sembrava chiusa su due aspetti qualificanti dell'assegno di divorzio: il presupposto e la funzione.

Il merito però è tutto racchiuso qui, perché la soluzione accolta nel 2017 e il suo impianto argomentativo sono stati giustamente respinti dalla sentenza della Sezioni unite del 2018.

²⁴ Cass., 10.5.2017, n. 11504, cit.

²⁵ F. ALCARO, *Note in tema di assegno divorzile (...)*, cit., 2 (versione in *Banca dati-Leggi d'Italia*), afferma che il criterio dell'analogo tenore di vita finiva col produrre un effetto di «disconoscimento dell'intervenuto scioglimento del matrimonio». L'Autore parla di un'«ultrattività (...) non conosciuta in sé dal sistema (...) destinata ad operare non limitatamente ed eccezionalmente, ma a protrarsi nel tempo quale regola ordinaria, pur nel venir meno del rapporto che la giustificava». Ineccepibili sono le seguenti parole dell'Autore: il criterio del tenore di vita «appare contrario innanzitutto alla logica giuridica ma anche al senso di equità e di misura che governa ogni relazione sociale, la cui vicenda nel tempo non è mai immobilizzabile in uno standard costante, tanto più quanto si dissolva il fondamento originario».

²⁶ Sul principio di autoreponsabilità cfr: S. PATTI, *I rapporti patrimoniali tra coniugi. Modelli europei a confronto*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, in *Trattato* diretto da Ferrando, II, 2008, 229 ss. M. G. CUBEDDU, *Lo scioglimento del matrimonio e la riforma del mantenimento in Germania*, in *Famiglia*, 2008, 2, 22 ss.; Id., *I principi di diritto europeo della famiglia*, in *Trattato di diritto della famiglia* diretto da Zatti, I, 1, Milano, 2011, 105 ss.

Secondo la Cassazione del 2017, com'è noto, l'inadeguatezza dei mezzi doveva essere parametrata alla non autosufficienza economica. Soltanto il coniuge che versava in tale condizione avrebbe avuto diritto all'assegno. Altrimenti, se il reddito fosse stato sufficiente per vivere adeguatamente²⁷, il vissuto matrimoniale non avrebbe avuto alcuna rilevanza giuridica, prevalendo nettamente il diritto di autodeterminarsi, senza conseguenze, in ordine allo scioglimento del matrimonio.

Il vizio più macroscopico di quest'impostazione sta nell'aver marginalizzato le scelte concordate dai coniugi in attuazione dei doveri matrimoniali, in particolare del dovere di collaborazione e di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. Di tali scelte, secondo la Cassazione, non si doveva tener conto in sede di scioglimento del matrimonio, se il coniuge meno abbiente fosse stato economicamente autosufficiente. Soltanto in caso di non autosufficienza economica, il giudice, per quantificare l'assegno, avrebbe dovuto applicare i criteri indicati dall'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970 e quindi valutare, tra gli altri, il parametro del contributo personale ed economico dato dal coniuge economicamente più debole alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio dell'altro.

Non può sfuggire come quest'orientamento, da un lato, sia irragionevole, perché l'autosufficienza economica non cancella la rilevanza della vita matrimoniale e, più esattamente, le sue conseguenze negative sulla condizione personale ed economica di ciascun coniuge. Dall'altro, esso viola il principio di uguaglianza, perché chi è appena sotto la soglia - quale?²⁸ - dell'autosufficienza economica vede va-

²⁷ Cass., 10.5.2017, n. 11504, cit., indica dei parametri che il giudice del merito avrebbe dovuto considerare nella valutazione dell'autosufficienza economica attinente all'*an* dell'assegno di divorzio. 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) «il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri *lato sensu* «imposti» e del costo della vita nel luogo di residenza (dimora abituale: art. 43 co. 2 c.c.) della persona che richiede l'assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione». Questi parametri devono tuttavia essere utilizzati dal giudice nell'accertamento dello squilibrio economico, giacché, come hanno affermato le Sezioni unite in annotazione, il giudice in primo luogo e preliminarmente accerta se vi sia squilibrio economico-patrimoniale. Successivamente verifica se lo squilibrio dipenda dal contributo apportato alla vita matrimoniale.

²⁸ I giudici di merito hanno talvolta fatto riferimento ad un determinato importo di reddito per valutare l'autosufficienza economica. Così Trib. Milano, ord. 22.5.2017, in *Banca dati Leggi d'Italia*, il quale, dopo aver fatto proprio l'orientamento sull'assegno di divorzio accolto da Cass., n. 11504/2017, cit. ha ritenuto di poter individuare quale parametro di non autosufficienza economico quello utilizzato ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Di conseguenza, nel caso di specie, il tribunale di Milano ha respinto la domanda di assegno della donna perché il reddito di lei, pur inferiore a quello di lui pari a 2.900,00 euro mensili, era di 1.700,00 euro mensili, dun-





lorizzati i propri sacrifici nella famiglia, chi è appena sopra soglia assiste, invece, alla caduta nell'irrelevanza giuridica della vita matrimoniale²⁹.

La verità è che la Cassazione del 2017, secondo le Sezioni unite, ha attribuito al principio di autodefinizione un «contenuto riduttivo», perché «l'autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione ed, in particolare, la definizione e la condivisione dei ruoli familiari»³⁰. Se i coniugi sono liberi di autodeterminarsi, in accordo tra loro, su come organizzare la vita familiare e personale, non vi può essere una soluzione di continuità tra questo periodo dell'esistenza e lo scioglimento del matrimonio³¹.

Il rapporto matrimoniale e la sua fine sono due fasi intrecciate come di evince dall'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970, secondo cui il giudice deve tener conto delle condizioni dei coniugi e del loro contributo alla famiglia e al benessere economico di ciascuno. E - si noti - tale articolo non stabilisce affatto che tale presa in considerazione debba avvenire solo eventualmente nella fase della quantificazione dell'assegno.

Ogniqualevolta il giudice debba decidere sull'attribuzione dell'assegno, egli dovrà conoscere il contributo fornito alla famiglia dal coniuge ri-

que superiore a quello che avrebbe legittimato il gratuito patrocinio. Questa pronuncia fa emergere plasticamente il limite dell'orientamento dell'autosufficienza economica: il giudice effettua una valutazione del tutto avulsa dalla vita matrimoniale, il che ha davvero poco senso, salvo a volere considerare il matrimonio alla stregua di una convivenza di fatto, dove pure il vissuto tra i conviventi non è certo giuridicamente irrilevante; basti richiamare quella giurisprudenza, molto ben argomentata, sulla tutela possessoria dell'ex convivente *more uxorio* (Cass., 21.3.2103, n. 7214 e Cass., 2.1.2014, n. 7, entrambe in *Banca dati-Leggi d'Italia*).

²⁹ Ciò si poneva in contrasto anche con quanto affermato dalla Corte cost., 11.2.2015, n. 11, in *Fam. e dir.*, 2015, 6, 537 ss., con nota di E. AL MUREDEN, *Assegno divorzile, parametro del tenore di vita coniugale e principio di autoresponsabilità*, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970, ha comunque affermato che i criteri previsti da tale articolo dovevano sempre intervenire agendo - e qui la Consulta riporta le parole della Cassazione - «come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono valere anche ad azzerarla».

³⁰ Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., § 9 p. 23.

³¹ Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., § 9 p. 22, rimprovera alla Cassazione del 2017 di aver omesso di «considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma, ciò che è più rilevante ai fini degli effetti conseguenti al suo scioglimento così come definiti nell'art. 5 co. 6 l. n. 898/1970, hanno determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete dei diritti e dei doveri fissati dall'art. 143 cod. civ. La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile».

chiedente e valutarne le conseguenze sul profilo patrimoniale ed economico dello stesso. Vi deve essere un nesso eziologico tra le scelte funzionali all'organizzazione della vita matrimoniale e le loro ricadute negative sulla capacità lavorativa e sul reddito di chi chiedi l'assegno.

Opinare diversamente, come fa la Cassazione nella pronuncia del 2017, che erige una barriera tra rapporto matrimoniale e scioglimento, implica una violazione del principio della pari dignità dei ruoli dei coniugi durante il matrimonio (art. 30, co. 2, Cost. e artt. 143 e 144 c.c.). Non ci sarebbe parità se al momento dello scioglimento il sistema giuridico consentisse al coniuge abbiente di avvantaggiarsi del contributo dell'altro prestato durante la vita matrimoniale.

Un contributo che, fondato su scelte condivise sostenute dall'affidamento nella stabilità del matrimonio, non può pesare negativamente soltanto su chi abbia sacrificato la propria professionalità e capacità di reddito³². Ecco perché le Sezioni unite hanno affermato che «primaria e peculiare importanza» va riconosciuta al «criterio dell'apporto fornito dall'ex coniuge nella condizione e nello svolgimento della complessa attività endofamiliare».

Il collegamento tra i parametri di cui all'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970 e il principio di pari dignità è centrale nell'argomentazione delle Sezioni Unite del 2018. Il suo maggior guadagno è di aver portato la valutazione del giudice dal piano astratto del mero confronto dei redditi a quello della concreta vicenda matrimoniale.

Entrambi gli orientamenti - quello dell'analogo tenore di vita e l'altro dell'autosufficienza economica - hanno peccato proprio di astrattezza. Il primo, sia pur in misura minore, perché applicava i criteri determinativi di cui all'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970 soltanto in funzione correttiva della quantificazione dell'assegno già individuata *a priori*. Con il duplice rischio di favorire rendite di posizione e una diffusa deresponsabilizzazione per la vita futura.

Nel secondo orientamento, i predetti criteri diventavano addirittura eventuali, perché subordinati all'accertamento della non autosufficienza economica.

³² Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., § 9 p. 25, in un altro passaggio significativo della motivazione, sottolinea come i principi di libertà e autoresponsabilità connotino tutte le fasi del matrimonio. Ciò emerge dall'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970 interpretato nel quadro dei principi costituzionali di riferimento. Si afferma infatti che: «La relazione coniugale è orientata fin dall'inizio dai principi di libertà ed autoresponsabilità ed il legislatore ha inteso valorizzare la funzione conformativa di questi principi nel regime giuridico dell'unione matrimoniale anche in relazione agli effetti che possono conseguire dopo lo scioglimento del vincolo, senza incidere sull'efficacia solutoria di tale determinazione, volta al riacquisto dello stato libero ma anche senza azzerare l'esperienza della relazione coniugale alla quale si dà forte rilevanza nella norma che prefigura gli effetti di natura economica che conseguono al divorzio».

Le Sezioni Unite del 2018, invece, hanno reinterpretato l'art. 5, co. 6, l. n. 8798/1970, ponendo in posizione di spicco non già un parametro astratto, qual è il mero confronto tra i redditi (che pure deve essere effettuato), ma le ragioni, da ricercarsi nel matrimonio, che hanno determinato una sostanziale diversità tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi. La diversità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi rileva non più come un *a priori* che giustifichi l'assegno, ma quale conseguenza delle scelte matrimoniali. Sono gli effetti personali e patrimoniali negativi di queste ultime a legittimare, in definitiva, la pretesa dell'assegno di divorzio.

4. Interpretazione unitaria e sistematica dell'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970: duplice e autonoma funzione dell'assegno di divorzio.

Mancavano appigli normativi evidenti a sostegno dell'orientamento sia dell'analogo tenore di vita sia dell'autosufficienza economica.

Con riguardo al primo, il riferimento all'«effettivo tenore di vita», presente nell'art. 5, co. 9, l. n. 898/1970, attiene non già alla funzione dell'assegno, ma esclusivamente all'accertamento della consistenza reddituale e patrimoniale dei coniugi; un accertamento effettuato al fine di stabilire la misura dell'assegno³³. Non è convincente trarre da questa disposizione un indice di sistema a fondamento della tesi del tenore di vita quale parametro di riferimento dell'inadeguatezza dei mezzi.

Tanto meno il secondo più recente orientamento del 2017 poteva far leva, come invece ha fatto, sull'espressione «non indipendenti economicamente» riferita dall'art. 337-septies c.c. alla condizione dei figli maggiorenni, per alimentare un'*analogia legis*, del tutto incongrua, con la posizione dell'ex coniuge economicamente più debole³⁴.

Le due figure dell'ex coniuge e del figlio maggiorenne non sono comparabili: il primo ha il dovere di diventare economicamente autosufficiente³⁵, il

secondo non ha un diritto illimitato a essere mantenuto dai genitori. L'ex coniuge, diversamente dal figlio maggiorenne, si trova in una determinata condizione economico-patrimoniale a causa delle scelte condivise col consorte durante il matrimonio. E la sperequazione patrimoniale potrebbe anche essere, in ragione dell'età, non più colmabile³⁶.

L'unica strada per superare questa contrapposizione tra orientamenti giurisprudenziali, entrambi infondati, è stata quella di accogliere un'interpretazione unitaria dell'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970. Un'interpretazione più rigorosa, che ha trovato il criterio di riferimento dell'inadeguatezza dei mezzi non già all'esterno dell'art. 5 co. 6, ma nella stessa disposizione interpretata alla luce della Costituzione. Così le Sezioni Unite hanno tracciato le linee di un sistema coerente³⁷, dove il presupposto dell'assegno di divorzio è stato rinvenuto (*invenire*)³⁸ nella trama delle disposizioni coinvolte.³⁹

Interpretazione unitaria significa che il giudice valuta la legittimità della domanda di assegno sulla base di quei parametri elencati dall'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970, con particolare riguardo, come si diceva, al contributo che ciascun coniuge ha dato alla fami-

capacità di prestare lavoro e garantirsi l'autosufficienza economica». Ciò comporta ad esempio che il giudice debba valutare negativamente il rifiuto del coniuge richiedente l'assegno «di svolgere, pur potendo, un'attività lavorativa». Si argomenta dall'espressione, contenuta nell'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970, «o comunque non può procurarsi per ragioni oggettive», che allude «principalmente all'attitudine a svolgere un'attività retribuita confacente alle condizioni personali e sociali del coniuge» (così G. FERRANDO, *Diritto di famiglia*, cit., 225, analogamente C. M. BIANCA, *La famiglia*, Milano, 2014, 291 che sottolinea «l'onere di realizzare diligentemente la propria capacità di lavoro e di reddito professionale»).

³⁶ Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., confuta così il tentativo, posto in essere da Cass., 10.5.2017, n. 11504, cit., di equiparare le prestazioni economiche da corrispondere al figlio maggiorenne con quelle spettanti all'ex coniuge economicamente debole.

³⁷ L. MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano, 1996, 53-65 e 106 ss., aveva, com'è noto, un'idea molto chiara del ruolo della (neo)dogmatica: verificare l'integrabilità nel sistema della soluzione prospettata dal giurista attraverso l'attività ermeneutica, al fine di garantire le prerogative della legge». Ebbene, le Sezioni unite in commento sono state attente a quello che Mengoni chiamava «la verifica di coerenza sistematica dei processi di decisione» (p. 62).

³⁸ P. GROSSI, *Il giudice civile. Un interprete?*, in *L'invenzione del diritto*, Bari-Roma, 2017, 81-82, nel porre in rilievo il ruolo nuovo che ha il giudice oggi rispetto a quello riservatogli dalla modernità post-illuministica, chiarisce che la ritrovata vocazione del giudice di «invenzione del giuridico» non attiene all'attività creativa. Si tratta piuttosto di un di un «*cercare*» e «*trovare*» la giusta interpretazione nel pluralismo delle fonti.

³⁹ F. ALCARO, *Note in tema di assegno divorzile*, cit., 3 (versione in *Banca dati-Leggi d'Italia*), riteneva del 2013 che il criterio dell'analogo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio presentasse «elementi di non congruità o dissonanze sistematiche significative sul piano delle categorie e dei principi giuridici nonché della funzionalità stesa degli aspetti che derivano». Anche Alcaro avvertiva la distonia sistematica che determinava l'orientamento dell'analogo tenore di vita.



glia e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune. Se lo squilibrio economico-patrimoniale ha la sua causa proprio nello svolgimento e nell'organizzazione della vita matrimoniale, l'assegno è pienamente giustificato.

E lo è perché, a dire delle Sezioni Unite, il principio costituzionale della pari dignità dei ruoli dei coniugi impone di valorizzare le conseguenze negative delle scelte matrimoniali che si apprezzano solo in sede di scioglimento del matrimonio. In sostanza, c'è una linea che parte molto in alto dal principio di solidarietà⁴⁰, va verso l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, la quale, a sua volta, si inverte nel principio di autodeterminazione che governa, d'intesa tra i coniugi, il matrimonio⁴¹. Il precipitato di questi principi si riscontra, in sede di scioglimento del matrimonio, nei parametri indicati dall'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970, i quali, pertanto, devono essere considerati di derivazione costituzionale.

Ma allora - innovano le Sezioni Unite - occorre abbandonare la distinzione tra la fase attributiva (*l'an*) dell'assegno, che faceva capo all'inadeguatezza dei mezzi (riferita, a seconda dell'orientamento giurisprudenziale, ora al tenore di vita ora all'autosufficienza economica), e la fase determinativa (il *quantum*) del medesimo. C'è, invece, un'unica fase in cui il giudice valuta se lo squilibrio patrimoniale sia dipeso dai parametri indicati dall'art. 5 co. 6.

L'inadeguatezza dei mezzi, quindi, sussiste quando la totale mancanza di redditi o la sperequazione tra il reddito di un coniuge e quello dell'altro abbia la sua causa nelle scelte matrimoniali e nel contributo alla conduzione familiare.

L'assegno di divorzio ha, pertanto, una duplice funzione: non solo assistenziale- alimentare - non più attinente all'analogo tenore di vita né all'autosufficienza economica - ma anche perequativo-compensativa volta a riequilibrare una disparità economico-patrimoniale originata, solitamente, dal sacrificio delle aspettative professionali ed economiche di uno degli ex coniugi⁴². Quando ciò avvie-

ne, l'assegno di divorzio spetta anche all'ex coniuge economicamente autosufficiente.

Essere economicamente autosufficiente preclude l'assegno sotto il profilo della funzione assistenziale-alimentare, ma non necessariamente dal lato della funzione perequativo-compensativa che, da sola, potrebbe giustificare l'assegno. Si pensi al caso in cui, a fronte di un matrimonio di lunga durata, vi sia la necessità di compensare la ex coniuge che, avendo svolto il ruolo di casalinga ed essendosi dedicata prevalentemente alla crescita dei figli, abbia consentito all'altro coniuge di consolidare ed incrementare la propria attività di libero professionista e il proprio reddito⁴³. Va rimarcata l'autonomia delle due funzioni dell'assegno.

Sotto questo aspetto, si ipotizzi il diverso caso in cui venga in rilievo esclusivamente la funzione assistenziale. Se al momento dello scioglimento del matrimonio dovesse emergere che il coniuge, privo di reddito, non abbia affatto contribuito alla formazione del patrimonio dell'altro, l'assegno di divorzio spetterà ugualmente in presenza di un contributo personale alla conduzione familiare. Non solo: l'assegno dovrà essere riconosciuto anche nel caso in cui vi sia un considerevole squilibrio tra i redditi e i patrimoni dei coniugi, purché il coniuge economicamente debole, da un lato, abbia contribuito al buon andamento della vita familiare e non alle fortune economico-patrimoniali del consorte, dall'altro, non disponga di un reddito sufficiente a far fronte ai costi ordinari della propria vita⁴⁴.

clinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente».

⁴³ Trib. Perugia, 28.8.2018, n. 1089, in www.cassazione.net, con riguardo a un caso di matrimonio durato diciassette anni, laddove al momento scioglimento la coniuge casalinga, che si era occupata della crescita dei due figli, era ultrasessantenne ed economicamente autosufficiente e con un importante patrimonio immobiliare, afferma che: «L'intervento del Collegio si impone solo per un parziale riequilibrio della sua condizione reddituale in relazione a quella del marito, sicuramente superiore, per compensarla dell'apporto dato per un quindicennio allo svolgimento della vita coniugale - di cui il resistente ha beneficiato certamente nella realizzazione della propria personalità e nel conseguimento dei suoi successi professionali - e in particolare alle attività casalinghe di supporto alla crescita, all'educazione e istruzione dei figli, sacrificando le proprie legittime aspettative professionali, unico profilo che può giustificare la permanenza di una forma di vincolo di solidarietà economico-patrimoniale post coniugale a carico del marito». Il trib. ha condannato l'ex marito a corrispondere alla ex moglie un assegno di divorzio pari ad euro 250,00 mensili.

⁴⁴ Trib. Torino, 9.11.2018, in www.cassazione.net. Nel caso di specie, il tribunale riduce l'assegno di divorzio disposto in sede

⁴⁰ Le Sezioni unite in commento come pure alcuni Autori, in particolare C. M. BIANCA, *La famiglia*, cit., 297-298, collegano l'assegno di divorzio al principio di solidarietà post-coniugale.

⁴¹ Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., § 10, p. 29, collega perspicuamente, per un verso, l'inadeguatezza dei mezzi alla vita coniugale contrassegnata da scelte e da contribuzioni, per altro verso, la funzione dell'assegno ai principi costituzionali. Si afferma, infatti, nella sentenza che «Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente [l'assegno] che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che, come illustrato, poggia sul cardine costituzionale della pari dignità dei coniugi».

⁴² In Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 2018, cit., vi è un passaggio in cui risalta la saldatura tra l'interpretazione unitaria dell'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970 e i principi costituzionali: «la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla de-



La funzione assistenziale-alimentare dell'assegno discende dal principio costituzionale di solidarietà e viene in rilievo laddove uno dei coniugi abbia impiegato le migliori energie nell'organizzazione e nello svolgimento della vita familiare, senza che ciò abbia inciso sulla situazione economico-patrimoniale dell'altro. Invece, la funzione compensativo-perequativa trova il proprio fondamento nel principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29, co. 2, Cost.).

Queste due funzioni dell'assegno possono, dunque, concorrere o intervenire singolarmente a seconda del caso concreto.

5. Onere della prova e capacità lavorativa.

L'orientamento delle Sezioni unite del 2018 ha mutato sensibilmente l'onere probatorio sotto il profilo del suo rilievo - più incisivo e decisivo - ai fini dell'attribuzione dell'assegno.

Prima di questa pronuncia, i giudici, in mancanza della prova da parte del richiedente del suo contributo alla vita matrimoniale e alla formazione del patrimonio dell'altro, stabilivano comunque la misura dell'assegno sulla base delle ultime dichiarazioni dei redditi da produrre ai sensi dell'art. 4, co. 6, l. n. 898/1970⁴⁵.

Per avere contezza del pregresso tenore di vita, si comparavano semplicemente i redditi e la situazione patrimoniale complessiva delle parti. In tale modo veniva individuata una somma proporzionata, da porre a carico del debitore dell'assegno, ma che finiva con l'essere legata in modo blando alle vicende del rapporto matrimoniale. Non fosse altro perché tale comparazione costituiva la fase preliminare e saliente dell'attribuzione dell'assegno, incentrata su una proporzione tra due valori, il cui risulta-

di udienza presidenziale del procedimento di scioglimento del matrimonio, poiché, in fase istruttoria, era emerso che le cospicue ricchezze dell'ex marito (vi era stata una sentenza non definitiva di divorzio) andavano ricondotte esclusivamente alla famiglia di lui. La ex moglie aveva una situazione economica tale da non consentirle di far fronte alle spese mensili, tenuto conto del canone di locazione della propria abitazione e dell'età che rendeva pressoché impossibile l'ottenimento di un lavoro.

⁴⁵ Cass., 10.7.2004, n. 13169, in *Guida al dir.*, 2005, *Dossier 2*, 22 ss., afferma che «il giudice può tener conto della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo da cui desumere, in via presuntiva, il tenore di vita anzidetto e può, in particolare, in mancanza di prova da parte del richiedente medesimo, fare riferimento, quale parametro di valutazione del pregresso stile di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato». Nel caso di specie veniva confermata la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il diritto all'assegno di divorzio semplicemente in ragione del «notevole squilibrio» tra i redditi dei coniugi e della diversa capacità di lavoro e di guadagno dei medesimi.

to veniva, nella seconda fase, corretto da presunzioni tratte soprattutto dalla durata del matrimonio.

In sostanza accadeva che, pur in mancanza di una precisa allegazione e prova del tipo di contributo prestato nella famiglia e alla formazione del patrimonio altrui, il coniuge più debole otteneva comunque l'assegno di divorzio in ragione della sola disparità economico-patrimoniale.

Oggi non è più così, essendo stata riconosciuta all'assegno di divorzio una funzione, ritenuta preminente⁴⁶, perequativo-compensativa delle conseguenze negative prodotte dalle scelte connotanti il rapporto matrimoniale. Il giudice non può più attribuire l'assegno sulla base del solo squilibrio economico-patrimoniale, dovendo egli porre tale squilibrio in correlazione con le decisioni assunte durante il matrimonio. Ciò al fine di accertare se la disparità economico-patrimoniale tra un coniuge e l'altro sia dipesa causalmente da quelle decisioni e dal tipo di apporto fornito nella conduzione e nello svolgimento della vita matrimoniale.

Nello stabilire tale connessione - è bene sottolinearlo - non viene in rilievo la seconda fase dell'assegno, perché non vi sono più due fasi. I parametri di cui all'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970, introdotti dalle parole «tenuto conto», si applicano non già eventualmente, ma prioritariamente per decidere se attribuire o meno l'assegno. Ne consegue, come affermato dalle Sezioni unite, che, al fine di rendere effettiva la funzione perequativa dell'assegno, occorre un «rigoroso accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo»⁴⁷.

Il coniuge richiedente l'assegno dovrà pertanto allegare e provare tutte quelle circostanze di fatto che abbiano inciso negativamente sulla sua capacità di produrre reddito e sul proprio patrimonio; come pure sono oggetto di prova tutti quei fatti che abbiano contribuito, in modo indiretto, allo sviluppo della carriera professionale del consorte. La prova si fornisce con ogni mezzo, anche mediante presunzioni⁴⁸.

⁴⁶ Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 2018, cit., § 11, p. 32 parla di «preminenza della funzione perequativa» dell'assegno di divorzio, stante la sua collocazione «nell'alveo degli artt. 2, 3, 29 Cost.; una collocazione che trova riscontro nel quadro europeo e convenzionale di riferimento, dove si afferma espressamente che il principio di uguaglianza deve valere anche in caso di scioglimento del matrimonio (art. 5 VII Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani).

⁴⁷ Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 2018, cit., § 11, p. 33.

⁴⁸ Se un coniuge si è dedicato quasi esclusivamente alla famiglia per un tempo abbastanza lungo, ma non può dirsi che egli abbia al contempo contribuito alla formazione del patrimonio dell'altro, il giudice tendenzialmente presumerà che la differenza della condizione economico-patrimoniale sia dovuta al contributo anche solo personale alla conduzione familiare. Occorre però distinguere due situazioni: a) se la differenza di valore è tale per cui il richiedente l'assegno non è economicamente autosufficiente, egli avrà diritto all'assegno in ragione della funzione assistenziale, ma anche compensativa dello stesso. Si ap-



È utile rilevare che nella casistica successiva alle Sezioni unite del 2018, si è fatto uso della prova presuntiva e per testi in un caso abbastanza frequente in cui la coniuge, abilitata all'insegnamento (o in possesso di altri titoli), d'accordo con l'altro, decide di non spendere la propria qualifica professionale per seguire il coniuge nei suoi spostamenti finalizzati alla progressione di carriera.

Una tale decisione, di particolare rilievo per la propria esistenza, appropriata in certi casi per un'organizzazione ragionevole della vita familiare, palesa effetti negativi in sede di scioglimento soltanto per chi l'abbia assunta⁴⁹. Effetti che l'assegno di divorzio, stante la sua funzione compensativa e non soltanto assistenziale, mira a rimuovere.

Vi sono alcuni fattori che il giudice deve considerare ai fini sia dell'attribuzione che della quantificazione dell'assegno. Il primo è espressamente previsto dall'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970 ed è la durata del matrimonio, cui le Sezioni unite hanno riconosciuto una «cruciale importanza»⁵⁰. È rispetto alla durata che si deve valutare il contributo, personale ed economico⁵¹, di ciascun coniuge alla formazione

del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro e alla conduzione familiare.

Siffatta valutazione potrebbe comportare l'attribuzione di un importo minimo dell'assegno o la sua esclusione nel caso della particolare brevità del matrimonio⁵², come pure il riconoscimento dell'assegno nonostante il richiedente sia economicamente autosufficiente.

L'altro fattore si ricava dall'espressione contenuta nell'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970 dell'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati «per ragioni oggettive». Tale impossibilità, secondo l'interpretazione comunemente accolta, costituisce, nonostante la congiunzione disgiuntiva «o», non già un presupposto alternativo dell'assegno rispetto a quello dell'inadeguatezza dei mezzi, ma una mera esplicitazione di quest'ultima⁵³.

Non essere in grado di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive attiene, più specificamente, come hanno ribadito le Sezioni unite⁵⁴, «alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in [ordine] all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro». Il giudice è chiamato, pertanto, a formulare un giudizio non già ipotetico e astratto, ma concreto, dovendosi «tener conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico-sociale, individuale, ambientale e territoriale»⁵⁵.

Il coniuge richiedente l'assegno dovrà provare non solo, in positivo, tutti i fatti rilevanti della vita matrimoniale che abbiano inciso negativamente sulla propria condizione economico-patrimoniale, ma anche, in negativo, l'impossibilità di rientrare nel mondo del lavoro o di accrescere il proprio reddito lavorativo. Il giudizio di adeguatezza di cui all'art. 5 co. 6, come rilevato dalle Sezioni unite, ha anche un

plicherà la presunzione di cui si diceva. Se, invece, un coniuge, pur avendo un reddito inferiore rispetto a quello dell'altro, è comunque economicamente autosufficiente, potrebbe non aver diritto all'assegno se il matrimonio è stato di breve durata e se egli non abbia contribuito alla formazione del patrimonio dell'altro. Ciò si è verificato in un caso giurisprudenziale in cui il giudice ha riscontrato un divario tra i redditi di quasi il doppio; quello del coniuge che domanda l'assegno era pari ad euro 2.000,00 (così Trib. Verona, 20.7.2018, n. 1764, in www.cassazione.net).

⁴⁹ Trib. Pescara, 29.8.2018, n. 1248, in www.cassazione.net, dopo un'ampia istruttoria, conclude che «la condizione attuale della resistente [*id est*: della ex coniuge economicamente debole], priva di professionalità e di lavoro, a differenza del C [*id est*: dell'altro ex coniuge], che ha potuto svolgere negli anni la sua carriera (ha iniziato come vicebrigadiere della ...e, conseguita la laurea durante il matrimonio, è oggi colonnello), è l'effetto dell'impegno della resistente solo in ambito familiare, come scelto delle parti, per un periodo di tempo lungo, di circa trent'anni, che ha inevitabilmente segnato la condizione della M..., la quale, all'età di 52 anni all'epoca della separazione ed oggi 59, nelle attuali condizioni notorie del mercato del lavoro, non è verosimile possa trovare collocamento nella scuola, o comunque trovare un'occupazione».

⁵⁰ Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 2018, cit., § 10, p. 28.

⁵¹ Trib. Nuoro, 23.8.2018, n. 424, in www.cassazione.net, dà atto che la ex coniuge con un reddito inferiore a quello dell'ex marito ha dimostrato (attraverso prova documentale) di aver significativamente contribuito alla formazione del patrimonio di quest'ultimo, attraverso il pagamento di parte delle rate del mutuo contratto per la edificazione della casa familiare, intestata solo all'ex marito. La ex moglie ha provato, sempre con documenti, anche la circostanza dell'acquisto di materiali da costruzione. Si aggiunga che un'ulteriore circostanza - quella dell'opera materialmente prestata dal padre di lei per l'edificazione della casa - non è stata specificamente contestata dalla controparte (art. 115, co. 1, c.p.c.). Dalla fase istruttoria è emerso altresì, per presunzioni, che la ex moglie «ha dato un rilevante contributo alla conduzione della vita familiare» essendosi occupata di tre figli.

⁵² L'interpretazione unitaria dell'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970 consente di evitare quelle degenerazioni proprie della duplicità delle fasi dell'*an* e del *quantum* dell'assegno di divorzio con riguardo al problema della titolarità del diritto all'assegno a fronte di un matrimonio di breve durata. Se, infatti, l'assegno spetta in ragione del contributo personale ed economico corrisposto durante il matrimonio, non si avrà difficoltà ad escludere l'assegno a fronte di matrimoni molto brevi, magari sciolti per inconsumazione, in cui non è neppure sorta quella comunione spirituale e materiale che connota il coniugio. In tal caso non vi sarà alcuna necessità di perequare rispetto al concreto assetto comunitario della famiglia, del tutto mancante. Coglie molto bene quest'aspetto E. QUADRI, *Brevissima durata del matrimonio e assegno di divorzio*, cit., 5 (versione in *Banca dati-leggi d'Italia*). Cfr. anche E. AL MUREDEN, *L'assegno divorzile viene attribuito dopo un matrimonio durato una settimana. Configurabilità e limiti della funzione assistenziale-riabilitativa*, in *Fam. e dir.*, 2009, 7, 682 ss. In giurisprudenza cfr. Cass., 29.10.1996, n. 9439, in *Fam. e dir.*, 1996, 6, 508 ss., con nota di V. CARBONE, *Matrimonio effimero: l'assegno non è dovuto*.

⁵³ Cass., 16.7.2004, n. 13169, cit. e Cass., 26.2.1998, n. 2087, in *Banca dati-Leggi d'Italia*.

⁵⁴ Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., § 10.

⁵⁵ Cass., 16.7.2004, n. 13169, cit. e Cass., 26.2.1998, n. 2087, cit.



contenuto prognostico «riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso»⁵⁶ (principio di autoresponsabilità economica).

Qui il fattore età assume un rilievo preminente, unitamente – sia aggiunga – alla concreta spendibilità dei titoli in possesso del richiedente l'assegno⁵⁷.

L'ex coniuge a cui è richiesto l'assegno, da parte sua, dovrà allegare e provare elementi di segno contrario a quelli che dimostrerebbero una scarsa possibilità di entrare nel mondo del lavoro o di rafforzare la capacità di guadagno.

Volendo trarre spunto da un caso giurisprudenziale⁵⁸, il resistente alla domanda di assegno potrà anzitutto sottolineare che il richiedente non abbia allegato né provato alcuna scelta adottata durante il matrimonio che possa avere inciso negativamente su aspettative di progressione di carriera. Non solo: perspicuo è dimostrare che l'orario *part-time* sia dipeso non già da una scelta condivisa familiare, ma da motivi organizzativi aziendali del datore di lavoro⁵⁹.

Ancora: può essere rilevante la circostanza che l'ex coniuge, lavorando *part-time*, abbia avuto il tempo di dedicarsi a iniziative imprenditoriali, quindi a un ulteriore lavoro. Ciò a dimostrazione della capacità di indirizzare le proprie energie ad altri contesti lavorativi di natura subordinata⁶⁰.

È inoltre decisivo dimostrare che alla formazione delle proprie consistenze economico-patrimoniali non abbia affatto contribuito il proprio coniuge, essendo esse provenienti dalla famiglia di origine⁶¹ o dalla propria qualificazione professionale già esistente e sviluppata al momento delle nozze.

In caso di condanna a corrispondere l'assegno, l'ex coniuge debitore, potrà sempre addurre successivamente il superamento della disparità economico-patrimoniale, provando un mutamento di fatto che integri un sopravvenuto giustificato motivo (art. 9 l. n. 898/1970). Potrà parimenti essere provato un incremento del reddito dell'ex coniuge creditore dell'assegno, tale da renderlo economicamente autosufficiente, sempreché tale condizione escluda l'obbligo di corrispondere l'assegno in funzione compensativo-perequativa.

⁵⁶ Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., § 10, p. 30.

⁵⁷ Trib. Torino, 9.11.2018, cit., ritiene che l'età raggiunta dalla ex coniuge economicamente debole sia tale da rendere impossibile procurarsi un'occupazione.

⁵⁸ Trib. Trieste, 21.8.2018, n. 525, in www.cassazione.net.

⁵⁹ Trib. Trieste, 21.8.2018, n. 525, cit., fa leva su quest'aspetto, cioè sul potere organizzativo del datore di lavoro, per slegare il reddito da lavoro dipendente dall'organizzazione della vita matrimoniale.

⁶⁰ Trib. Trieste, 21.8.2018, n. 525, cit., svolge queste considerazioni sulla capacità lavorativa dell'ex coniuge richiedente l'assegno, dopo aver accertato che il divario economico patrimoniale tra gli ex coniugi, pur sussistendo, non era di notevole entità. Quello con meno risorse risultava comunque economicamente autosufficiente. Si afferma che l'assenza di un «divario sensibile» tra le condizioni economico-patrimoniali riferibili a ciascuno degli ex coniugi già basterebbe ad escludere l'assegno. Nel caso di specie si dà rilievo anche al fatto che l'ex marito, più benestante, pagava le rate del mutuo della casa familiare assegnata alla ex moglie, convivente con il figlio maggiore non economicamente autosufficiente. Analogamente Trib. Roma, 8.8.2018, n. 16394, in www.cassazione.net, che afferma quanto segue: «Ciò che maggiormente rileva nella fattispecie è in ogni caso che la disparità economico-patrimoniale tra le parti non è eziologicamente riconducibile, nel caso di specie, alla luce delle allegazioni e deduzioni svolte dalle parti e soprattutto dalla richiedente l'assegno, a determinazioni e scelte comuni e condivise che hanno condotta la S- [la ex moglie] ad esplicitare il suo ruolo solo o prevalentemente nell'ambito familiare. La stessa, di professione insegnante, ha infatti dichiarato all'udienza presidenziale del procedimento per separazione che lavorava con contratto *part time* ma che sarebbe passata *full time* di lì a poco con un conseguente incremento del proprio reddito (all'epoca pari a 1.200,00 netti mensili), ma

non ha affatto dedotto e provato che il periodo a *part time* le abbia pregiudicato gli sviluppi di carriera».

⁶¹ Così Trib. Torino, 9.11.2018, cit.

